

**COMUNE DI PREMENO**  
Provincia del Verbano Cusio Ossola  
Via Roma, n. 9

**C.A.P. 28818**  
**Telef. : 0323/587043**

**Codice Fiscale e Partita IVA: 00426060034**  
**e-mail: [premeno@reteunitaria.piemonte.it](mailto:premeno@reteunitaria.piemonte.it)**

**Fax: 0323/587720**

**REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI  
ACCERTAMENTO CON ADESIONE  
(Art. 50 della legge n. 449/1997)**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 5 in data 31/03/2012**

**In vigore dal 01/01/2012**

## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE (ART. 50 LEGGE N. 449/1997)**

### **ART. 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina, sulla base dei criteri di cui al D. Lgs. 19/06/1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione al fine di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento dei tributi comunali e di limitare l'insorgere del contenzioso.

### **ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è circoscritta ai soli accertamenti sostanziali e non si estende agli atti comportanti la liquidazione di tributi in conseguenza dell'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. Sono escluse dal campo applicativo tutte le fattispecie nella quali l'obbligazione tributaria è determinata in base ad elementi certi ed incontrovertibili.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione dell'obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

### **ART. 3 – COMPETENZA**

1. Competente alla definizione della vertenza è il responsabile del servizio finanziario e tributi.

### **ART. 4 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il procedimento di definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, a seguito dell'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

### **ART. 5 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO COMUNALE**

1. Qualora dai documento in possesso dell'Ufficio non emergano elementi certi ed incontrovertibili ai fini della definizione del tributo ed in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, il Funzionario responsabile, prima di notificare l'avviso di accertamento, invita il contribuente a comparire mediante invio di lettera raccomandata nella quale dovranno essere specificati:
  - la data ed il luogo di comparizione;
  - il tributo ed i periodo di imposta suscettibili di accertamento;
  - gli elementi di fatto e di diritto sui quali l'accertamento si fonda;
  - la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta pari ad un terzo del minimo previsto dalla legge ai sensi della legge 13/12/2010 n. 220 che ha modificato l'art. 3, comma 3 del D.Lgs.vo 19/06/1997, n. 218);
  - l'identificazione del Responsabile del procedimento.
2. Non è fatto obbligo della accettazione dell'invito e l'omesso riscontro del contribuente alla proposta di adesione non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria.
3. Non si intende come invito di adesione all'accertamento la richiesta di chiarimenti e l'invito a produrre dati, elementi, documenti o la compilazione di questionari, inviata al contribuente ai fini del controllo della sua posizione contributiva.

## **ART. 6 – PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE**

1. Il contribuente cui sia stato notificato l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 5, può far pervenire all'Ufficio competente, tramite lettera raccomandata a r. o consegna diretta all'Ufficio protocollo, che ne rilascerà ricevuta, una istanza, redatta in carta semplice, di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. La presentazione dell'istanza, anche da parte di un solo coobbligato, comporta la sospensione, anche per tutti gli altri coobbligati, per un periodo di novanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione dell'avviso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, e per il pagamento delle somme liquidate dal Comune per imposta o tassa, per sanzioni ed interessi.
3. L'impugnazione dell'avviso avanti la Commissione Tributaria Provinciale, anche da parte di uno solo dei coobbligati, comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. Il Funzionario responsabile entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione formula l'invito a comparire (anche telefonicamente o via fax) con le modalità di cui all'art. 5.

## **ART. 7 – EFFETTI DELL'INVITO A COMPARIRE**

1. La mancata comparizione del contribuente nell'ora e nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Il contribuente impossibilitato a comparire personalmente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura scritta.
3. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.
4. Le richieste di cui al comma 2 non producono comunque l'effetto di prorogare il periodo di sospensione di cui al precedente articolo 6, comma 2.
5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito del concordato, viene dato atto in un verbale sintetico compilato dal Funzionario responsabile.

## **ART. 8 – ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'atto di accertamento con adesione è redatto in duplice esemplare, è sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui si fonda la definizione, nonché la liquidazione della maggior imposta o tassa, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute.
3. Il perfezionamento dell'atto di adesione annulla l'efficacia dell'avviso di accertamento notificato.
4. L'atto di accertamento con adesione definito e perfezionato da uno dei coobbligati estingue l'imposizione in capo a tutti i coobbligati.

## **ART. 9 – PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto medesimo.
2. Entro 10 giorni dal versamento dell'importo dovuto, il contribuente fa pervenire al servizio tributi la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il Funzionario responsabile rilascia copia dell'atto di accertamento con adesione.

3. A richiesta dell'interessato e, qualora la somma dovuta sia di importo superiore ad Euro 1.000,00 è ammesso il pagamento rateale in un massimo di quattro rate previo versamento della prima rata entro 20 giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali.
4. I pagamenti rateali di importo superiore a Euro 1.000,00 saranno assistiti da polizza fidejussoria di pari importo.
5. In caso di mancato versamento, le somme relative alle rate successive sono riscosse coattivamente con le modalità previste dalle normative di legge vigenti.
6. L'accertamento con adesione, una volta perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune.
7. Qualora l'adesione si conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento della definizione.

#### **ART. 10 – SANZIONI**

1. La definizione dell'accertamento con adesione comporta l'applicazione delle sanzioni irrogabili nella misura di 1/3 del minimo edittale come previsto dalla legge 220/2010.

#### **ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. L'istituto suddetto è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima non sia decorso il termine per l'impugnazione dinanzi alla Commissione Tributaria.
3. L'istituto suddetto è anche applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento ai periodi pregressi d'imposta, per i quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.